



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

**Disposizioni modificative del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante “Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”.**

### **IL MINISTRO**

- VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2022, n.62, (di seguito “Decreto”) che definisce i requisiti dei soggetti qualificati al rilascio di certificazioni linguistico-comunicative, disciplina le procedure per la selezione degli Enti e prevede la nomina, da parte del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di una Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti e validare le candidature per l’inclusione nell’elenco degli Enti di cui trattasi;
- CONSIDERATO che in base all’articolo 5, comma 2, del citato Decreto le istanze devono essere presentate a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno e che la violazione del termine del 30 giugno comporta l’improcedibilità della richiesta;
- CONSIDERATO che in caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell’elenco sono efficaci dall’anno scolastico successivo;
- VISTO il decreto dipartimentale n. 1092 del 09 maggio 2022 con cui il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha nominato la Commissione incaricata di valutare e validare le candidature per l’inclusione nell’elenco degli Enti di cui trattasi;
- CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2022/2023 sono state presentate n. 31 candidature;
- CONSIDERATO che la Commissione incaricata di valutare le candidature per l’anno scolastico 2022/2023 ha iniziato i lavori in data 18 luglio 2022 e ha concluso le procedure di valutazione in data 14 aprile 2023, non ritenendo ammissibile alcuna candidatura;
- CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2023/2024, dal 1° marzo al 30 giugno 2023 tramite piattaforma dedicata sono pervenute n. 56 candidature ai fini dell’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche e la corrispondenza tra i livelli del QCER, i titoli di studio e le attestazioni nazionali;



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto le certificazioni assumono validità solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito Internet dedicato e dell'emanazione di uno o più decreti del Direttore Generale per il personale scolastico e che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, in caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell'elenco sono efficaci dall'anno scolastico successivo;

**PRESO ATTO** dell'impossibilità di concludere in tempo utile la valutazione delle istanze pervenute ai fini dell'inserimento nel predetto elenco in considerazione delle ulteriori esigenze istruttorie, rappresentate dalla Commissione, motivate dalla necessità di verificare la congruità delle dichiarazioni rese e l'effettivo possesso dei requisiti per il riconoscimento da parte degli Enti richiedenti, anche alla luce della nuova disciplina di recente introduzione;

**RAVVISATA** pertanto la necessità, nelle more della conclusione dell'istruttoria, di consentire agli Enti già inclusi nell'elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche di continuare ad operare senza soluzione di continuità e, allo stesso tempo, permettere all'Amministrazione di poter valutare e validare le candidature in tempi congrui;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto le parole "2021/22 e 2022/23" sono sostituite dalle seguenti "2021/22, 2022/23 e 2023/24".

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

**IL MINISTRO**

*Prof. Giuseppe Valditara*